




AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA  
Area Programmazione Territoriale Infrastrutture-Ambiente

# PPGR



**PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE RIFIUTI  
SEZIONE F – ACCORDI DI CUI ALL'ART. 18 DELLA L.R. N 20/2000**

Aprile 2003

**ACCORDO CON LA DITTA MASERATI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 24/3/2000 N° 20 E DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 128, COMMA 3, LETTERA A) DELLA L.R. 21/4/1999 N° 3 E 22, COMMA 3 LETTERA B) DEL D.LGS. 5/2/1997 N° 22.**

**PREMESSO:**

- che la ditta Maserati S.r.l., con sede legale in Sarmato, via Zuccherificio, 9, esercita dall'anno 1989 attività di compostaggio di rifiuti speciali presso l'impianto sito in Sarmato via Zuccherificio, 9;
- che il vigente piano infraregionale, così come adeguato ai sensi della L.R. 12/7/1994 n° 27 (deliberazione C.P. 3/7/1996 n° 64/4), ha riconosciuto all'impianto di compostaggio in questione funzione strategica anche quale struttura principale per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti a livello provinciale;
- che in relazione a tale previsione, con delibera G.P. 5/8/1996 n° 594/16, è stato autorizzato in via sperimentale il trattamento di un limitato quantitativo di FORSU;
- che la Regione Emilia Romagna, all'interno del "Contratto di Programma per l'utilizzazione del compost" (in B.U.R. 30.05.2001, n° 70), ha riconosciuto che la Ditta Maserati gestisce un centro per la produzione di "compost di qualità" identificato quale impianto da privilegiare per il conferimento della frazione umida di rifiuti urbani;
- che, al fine di procedere all'adeguamento e al potenziamento della struttura di compostaggio in questione, la Ditta Maserati S.r.l. ha presentato, nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, apposito progetto corredato da uno Studio di Impatto Ambientale il cui iter procedimentale, attualmente interrotto, ha evidenziato l'opportunità, richiesta dal Comune di Sarmato, di procedere ad una delocalizzazione dell'impianto in sito più idoneo al fine di rendere possibile anche il trattamento della FORSU in situazione ottimale;
- che la Ditta Maserati, in considerazione dell'esigenza dell'esigenza di delocalizzazione di cui sopra ha presentato istanza di proroga dell'autorizzazione alla gestione di cui alla deliberazione di G.P. 5.8.1996 n. 594/16, e che tale istanza è stata accolta, con prescrizioni, fino al 31 dicembre 2004 con deliberazione dirigenziale n. 467 del 27.2.2003;
- che gli studi preparatori al P.P.G.R. hanno evidenziato la permanente necessità di prevedere la realizzazione in un sito idoneo di un nuovo centro di compostaggio anche della frazione organica dei rifiuti urbani riconducibili all'ambito provinciale;
- che in tale contesto la Ditta Maserati ha manifestato la propria concreta disponibilità a delocalizzare l'attività di trattamento attualmente autorizzata in un diverso e nuovo sito, sempre localizzato nel Comune di Sarmato, ma in area idonea anche all'attività di compostaggio della FORSU coerentemente con il disegno pianificatorio già prefigurato dal vigente piano infraregionale di settore e con le previsioni contenute nello studio preliminare al P.P.G.R. e alla variate al P.T.C.P.;
- che tale manifestata disponibilità e correlativa proposta può essere assunta quale elemento intrinseco della pianificazione in quanto coincidente col rilevante interesse pubblico alla ricerca di un'adeguata soluzione al problema della

localizzazione sul territorio di un impianto in grado di assicurare il trattamento della FORSU prodotta nell'ambito provinciale;

- che la realizzazione di una struttura di riferimento provinciale per il trattamento della FORSU costituisce obiettivo di rilevante interesse pubblico in quanto occorrente per il conseguimento degli obiettivi di Piano riferiti alla raccolta differenziata ed al connesso recupero della frazione organica.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

tra la Ditta Maserati S.r.l. con sede legale in Sarmato, via Zuccherificio, 9, in persona del suo legale rappresentante, la Provincia di Piacenza, in persona del ..... e il Comune di Sarmato in persona del .....

#### **si conviene**

con valenza di accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24/3/2000 n° 20 e del combinato disposto degli artt. 128, comma 3, lettera a) della L.R. 21/4/1999 n° 3 e 22, comma 3, lettera b) del DLgs 5/2/1997 n° 22 :

#### **quanto segue**

1. Le premesse costituiscono esplicitazione delle motivazioni del presente accordo e ne fanno parte integrante.
2. La Ditta Maserati S.r.l. presenterà, entro 4 mesi dalla data di approvazione del P.P.G.R., un progetto di impianto, localizzato in Comune di Sarmato, in area identificata al Catasto Terreni al foglio 21 mappali n. 25, 26, 27 di ettari 10.90.00. circa, idonea secondo le previsioni del P.P.G.R. stesso, tecnicamente appropriato e adeguatamente dimensionato per il trattamento, mediante compostaggio, della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti nel territorio provinciale nonché di altri rifiuti speciali compostabili;
3. La Provincia di Piacenza e il Comune di Sarmato, per quanto di rispettiva competenza, riconoscono fin d'ora la valenza strategica di detto impianto di trattamento nell'ambito della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore dando atto che, in quanto i prescritti procedimenti autorizzativi per la sua realizzazione e gestione risultino favorevolmente conclusi, l'impianto in parola costituirà il cardine del sistema di trattamento mediante compostaggio della FORSU prodotta nel territorio provinciale. In tale ottica, per quanto di competenza degli Enti Locali sottoscrittori, il nuovo impianto verrà valutato anche ai fini dell'assegnazione di eventuali contributi pubblici pertinenti alla fattispecie.
4. Ad avvenuto rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente punto 3), concernenti il nuovo impianto di trattamento mediante compostaggio, la Ditta Maserati S.r.l. procederà alla graduale delocalizzazione dell'impianto sito in Sarmato, via Zuccherificio, 9. Il completamento del trasferimento dell'attività verrà concluso entro 12 mesi dalla data di attivazione del nuovo impianto.

5. Il presente accordo costituisce parte integrante del P.P.G.R. ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e partecipazione.
6. L'efficacia del presente accordo è subordinata alla conferma delle sue previsioni nel P.P.G.R. approvato. Pertanto la Provincia di Piacenza e il Comune di Sarmato risulteranno impegnati dal presente accordo nei limiti di quanto sarà stabilito dal provvedimento regionale di approvazione del P.P.G.R.. Per contro, nel caso di modificazioni che dovessero intervenire nella fase approvativa, sarà in facoltà della Ditta Maserati S.r.l. di sottoscrivere il nuovo testo ovvero di rinunciare rimanendo in tal modo libera da tutti gli impegni assunti col presente accordo.

Piacenza. \_\_\_\_\_

per la ditta Maserati S.r.l. \_\_\_\_\_

per la Provincia di Piacenza \_\_\_\_\_

per il Comune di Sarmato \_\_\_\_\_

## **PIANO PROVINCIALE GESTIONE RIFIUTI**

**ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA E LA SOCIETA' TECNOBORGO S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 24.03.2000 N. 20 E DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 128, COMMA 3, LETTERA A) DELLA L.R. 21.4.1999 N. 3 E 22, COMMA 3, LETTERA B) DEL D.LGS. 5.2.1997 N. 22.**

### **Premesso:**

- 1) che nell'ambito del P.P.G.R. in corso di approntamento risulta confermata ed ulteriormente rafforzata la scelta programmatica già operata dal vigente Piano Infraregionale che riconosce al termoutilizzatore di proprietà della Società Tecnoborgo S.p.A., ubicato in loc. Borgoforte di Piacenza e realizzato in forza di autorizzazione provinciale G.P. 18.1.1999 n. 7, la valenza di strumento cardine per una gestione dei rifiuti orientata verso obiettivi di sostenibilità ambientale e di salvaguardia del territorio;
- 2) che detto termoutilizzatore rappresenta una struttura complessa di pubblico interesse attraverso cui vengono compiute plurime operazioni (ricevimento, caratterizzazione, vaglio, deposito, messa in riserva, combustione di rifiuti) orientate verso l'obiettivo del recupero energetico;
- 3) che, fermo l'irrinunciabile obiettivo di una sempre più incisiva raccolta differenziata, occorre comunque coordinare l'attività del predetto impianto di termoutilizzazione con le previsioni del P.P.G.R. al fine di evitare che si verificino discrepanze tra le attese programmatiche e le scelte di gestione industriale che rientrano nella discrezionalità economica dell'impresa esercente;
- 4) che la Società Tecnoborgo S.p.A., nella consapevolezza di tale esigenza, è concretamente disponibile a coordinare l'attività gestionale del termoutilizzatore di sua proprietà con le linee di programmazione prefigurate dal P.P.G.R. purchè a tale impianto, nell'ambito del Piano stesso, venga riconosciuta la connotazione di pubblico interesse che discende dalla sua idoneità al recupero energetico del potere calorifico dei rifiuti e dal ruolo portante che è destinato ad assolvere rispetto al fabbisogno del territorio provinciale;

- 5) che tale disponibilità può essere assunta quale elemento intrinseco dell'attività pianificatoria in quanto coincidente con il rilevante interesse pubblico a garantire sul piano concreto la realizzazione delle scelte politico-discrezionali operate in sede di programmazione di settore;
- 6) che, in particolare, la gestione impiantistica del termoutilizzatore è destinata a risentire dei seguenti fattori direttamente considerati in sede programmatica:
- trend complessivo ed analitico della produzione dei rifiuti nel territorio provinciale;
  - obiettivi di raccolta differenziata perseguiti non solo in relazione ai profili quantitativi, ma anche in relazione ai profili qualitativi connessi al maggiore o minore potere calorifico che caratterizza le diverse frazioni di rifiuti da impiegare nel processo di termoutilizzazione;
  - esistenza o meno di un prossimo impianto per lo smaltimento e/o recupero delle scorie in relazione all'incidenza economica di eventuali trasporti presso centri non prossimi al termoutilizzatore;
- 7) che, a fronte di una produzione complessiva di rifiuti stimata in 147.500 t/a (al netto di 4.290 t/a di rifiuti vegetali oggetto di autocompostaggio), il fabbisogno provinciale di smaltimento prefigurato dal P.P.G.R. al 2005 assomma a 90.125 t/a;
- 8) che è peraltro prefigurabile un fabbisogno aggiuntivo, non esattamente stimabile in termini quantitativi, connesso alla necessità di corrispondere ad accordi di reciprocità sottoscritti dall'Amministrazione Provinciale per fronteggiare situazioni gestionali di particolare criticità, né può escludersi un trend di crescita della produzione complessiva di rifiuti superiore a quello ipotizzato in sede di pianificazione sussistendo fattori di incidenza non facilmente valutabili e controllabili (nuovi insediamenti produttivi orientati maggiormente verso le produzioni industriali che verso i servizi; incidenza dei flussi migratori sull'andamento demografico ecc.) così come non possono essere assunti quale dato di totale certezza gli obiettivi in tema di raccolta differenziata;
- 9) che il sistema di gestione dei rifiuti deve quindi presentare sufficiente elasticità per garantire funzionalità ed efficienza anche a fronte dei sopra ipotizzati possibili scostamenti tra i quantitativi reali e quelli stimati;

**10)** che a tal fine, nei limiti dei provvedimenti autorizzativi gestionali previsti dalla legge è prefigurabile la necessità di far ricorso alla potenzialità annua massima dell'impianto di proprietà Tecnoborgo.

### **Tutto ciò premesso**

tra la Società Tecnoborgo S.p.A. con sede in Piacenza, Strada Borgoforte 22, C.F./P.IVA 01189640335, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e l'Amministrazione Provinciale di Piacenza, C.F./P.IVA 00233540335, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,

### **si conviene e si stipula quanto segue**

con valenza di accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24.3.2000 n. 20 e del combinato disposto degli artt. 128, comma 3, lett. a) della L.R. 21.4.1999 n. 3 e 22, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22:

- a)** le premesse costituiscono esplicitazione delle motivazioni del presente accordo e ne fanno parte integrante;
- b)** la Società Tecnoborgo S.p.A. prende atto ed assente al ruolo che il P.P.G.R. attribuisce all'impianto di termoutilizzazione di sua proprietà sito in loc. Borgoforte di Piacenza e, fatti salvi i fermi tecnici indotti da guasti di imprevedibile ed eccezionale gravità, si impegna a fronteggiare, entro il limite strutturale di cui in premessa e nel rispetto dei provvedimenti autorizzativi gestionali, le esigenze di trattamento, ai fini del recupero energetico, di tutti i rifiuti costituenti il fabbisogno provinciale di cui ai punti 7) e 8) delle premesse;
- c)** la Società Tecnoborgo S.p.A. al fine di rispettare l'impegno di cui al precedente punto b), potrà effettuare, nel rispetto di tutte le dovute prescrizioni tecnico-ambientali previste dagli eventuali atti autorizzativi, le operazioni di termoutilizzazione di cui al codice R1 dell'Allegato A al D.Lgs. n. 22/1997 e succ. mod. previo complementare svolgimento delle operazioni di messa in riserva di cui al codice R13 del medesimo Allegato;
- d)** nei limiti di quanto ammissibile alla luce delle specifiche valutazioni tecnico-ambientali, la Società Tecnoborgo S.p.A., nell'ambito del quantitativo complessivamente autorizzato, ai fini del mantenimento dei livelli di potenzialità garantiti col presente accordo, potrà integrare l'afflusso di rifiuti solidi urbani

con altre categorie contemplate nel provvedimento autorizzativo gestionale e viceversa;

- e) il presente accordo costituisce parte integrante del P.P.G.R. ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e partecipazione;
- f) l'efficacia del presente accordo è subordinata alla conferma delle sue previsioni nel P.P.G.R. approvato. Pertanto la Provincia di Piacenza risulterà impegnata dal presente accordo nei limiti di quanto sarà stabilito dal provvedimento regionale di approvazione del P.P.G.R.. Per contro, nel caso di modificazioni che dovessero intervenire nella fase approvativa, sarà in facoltà della Società Tecnoborgo S.p.A. di sottoscrivere il nuovo testo ovvero di rinunciare rimando in tal modo libera da tutti gli impegni assunti con il presente accordo;
- g) ogni spesa connessa alla stipula della presente convenzione sarà a carico della Società Tecnoborgo S.p.A..

Piacenza, 08 aprile 2003

per la Società Tecnoborgo S.p.A. \_\_\_\_\_

per la Provincia di Piacenza \_\_\_\_\_